

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

**Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nel
Codice di Autodisciplina delle Società Quotate**

Articolo di Emma TRAVERSA

Il Comitato per la Corporate Governance ha pubblicato nel luglio 2014 il nuovo Codice di Autodisciplina delle Società Quotate apportando alcune modifiche alla precedente versione del Codice di Autodisciplina del 2011. Il Comitato è costituito, nell'attuale configurazione, ad opera delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria) e di investitori professionali (Assogestioni), nonché di Borsa Italiana S.p.A. Nel contesto del Codice di Autodisciplina, il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è definito come "l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative

volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi".¹

L'istituzione di questo organo ha avuto una ricaduta significativa sulle competenze e sulle responsabilità del collegio sindacale, che vigila sull'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. *"Un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi contribuisce a una conduzione dell'impresa coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal consiglio di amministrazione, favorendo l'assunzione di decisioni consapevoli. Esso concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne."*²

Il compito del sistema di controllo interno è quello di *"valutare, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale e il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato; il comitato per il controllo e rischi esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali; riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi."*³

Esso è quindi finalizzato a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficacia e l'efficienza delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione societaria e il rispetto di leggi e regolamenti. Le società quotate non hanno l'obbligo di uniformarsi ai principi ed ai criteri applicativi del Codice di Autodisciplina. L'obbligo riguarda, infatti, l'informazione da fornire al mercato in ordine all'adesione o meno ad essi. Differente è, invece, il discorso relativo alla predisposizione di un sistema di controllo interno che, in talune ipotesi, deve obbligatoriamente esistere. Nella costruzione elaborata dal Codice di Autodisciplina, il sistema di controllo interno è affidato al Consiglio di

¹ Codice di autodisciplina, art. 7.P.1

² Codice di autodisciplina, art. 7.P.2

³ Codice di autodisciplina, art. 7.C.2

amministrazione; al comitato per il controllo interno; all'amministratore esecutivo (di norma, uno degli amministratori delegati) incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno; a uno o più soggetti preposti al controllo interno, privi di vincoli gerarchici nei confronti dei soggetti sottoposti al loro controllo, per evitare qualsiasi forma di interferenza con l'autonomia di giudizio di tali soggetti. Il consiglio di amministrazione è chiamato a valutare l'adeguatezza del sistema di controllo e, con l'assistenza del comitato per il controllo interno definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti all'emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa; valuta, altresì, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno e descrive, nella relazione del governo societario, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso. Il comitato per il controllo interno è costituito dal consiglio di amministrazione ed è composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, *“nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionare attualmente l'autonomia di giudizio”*.⁴

Oltre ad assistere il consiglio di amministrazione nell'espletamento dei compiti sopra indicati, il comitato per il controllo interno esamina il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche da essi predisposte; valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti; vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile; svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione. Ai lavori del comitato per il controllo interno partecipa il presidente del collegio sindacale o altro sindaco da lui designato. Come precisato dal “Commento” ai principi dettati in materia di sistema di controllo interno dal Codice di

⁴ Codice di autodisciplina, art. 3.P.1

Autodisciplina, le funzioni svolte dal comitato per il controllo interno e dal collegio sindacale sono differenti. Si osserva, infatti, che al comitato per il controllo interno sono attribuite funzioni preminentemente consultive e propositive, al collegio sindacale, invece, è affidato il compito di operare verifiche prevalentemente *ex post*. Al di là della diversa funzione, peraltro, il comitato per il controllo interno svolge attività il cui ambito oggettivo è in parte coincidente con le aree sottoposte alla vigilanza del collegio sindacale. Può, inoltre, essere previsto che essi riferiscano anche all'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno.⁵

Quanto sopra esposto, racchiude e sintetizza il tema dei controlli interni nelle società quotate, analizzando il quadro giuridico di riferimento, secondo il sistema tradizionale di amministrazione e di controllo. Tale breve disamina ha consentito di rilevare il passaggio da una concezione riduttiva dei controlli interni, compressa dagli aspetti meramente contabili, ad una maggiormente integrata, ispirata al perseguimento dell'efficacia e dell'efficienza delle operazioni sociali e, soprattutto, tesa al presidio dei rischi aziendali.

Sono state, pertanto, riassunte in questo breve lavoro, le proposte di riordino, semplificazione e razionalizzazione della disciplina emerse nell'ambito di un intenso dibattito dottrinale formatosi sul tema,⁶ in vista della promozione di un modello di controlli interni più adeguato, funzionale ed affidabile.

⁵ A. Cotto, L. Ginisio, M. Meoli, R. Ranalli, *Il collegio sindacale, attività di controllo e procedure pratiche*, IPSOA, Milano, 2008

⁶ Alvaro, Ciccaglioni, Siciliano, *L'autodisciplina in materia di Corporate Governance. Un'analisi dell'esperienza italiana*, in *Quad. Giur. CONSOB*, 2012; S. Fortunato, *I controlli nella riforma del diritto societario*, in *Riv. Soc.*, 2003